

Regione Lazio

DIREZIONE AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 giugno 2020, n. G07270

Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio 2014-2020. Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, Sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori. Tipologia di operazione 6.1.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori. Sistema dei controlli. Definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze dei beneficiari.

OGGETTO: Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio 2014-2020. *Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”*. Tipologia di operazione 6.1.1 “*Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori*”. Sistema dei controlli. Definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze dei beneficiari.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E
PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.m.ii.;

VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di aiuto

previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il aiuto in materia di cambiamenti climatici, la Determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII *quater* del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto 25 gennaio 2017 n. 2490 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che reca la "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 17/11/2015 e successivamente riapprovato, previo parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione UE n. C(2016)8990 del 21/12/2016, n. C(2017)1264 del 16/02/2017, n. C(2017)5634 del 04/08/2017, n. C(2017)8427 del 11/12/2017, n. C(2018)8035 del 26/11/2018 e n. C(2020)937 del 14/02/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 657 del 25/11/2015 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 5/04/2016, con la quale è stato approvato il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 28/03/2017 recante “Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 11/04/2017 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d’atto delle Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle modifiche del documento di programmazione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 19/04/2017, concernente: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 26/09/2017 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2017)5634 finale del 4 agosto 2017 di approvazione delle modifiche del documento di programmazione (Modifica ordinaria 2017)”;

VISTA la Determinazione n. G01542 del 12/02/2014, avente ad oggetto: “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione del Partenariato. Approvazione dei documenti “Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni”, “Azioni da adottare per il coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online del partenariato”;

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “*Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.*” con la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;

VISTA la Determinazione n. G03871 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “*Regolamento (UE) n.1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Approvazione Produzioni Standard ed approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese*”, e le successive Determinazioni n. G06624 del 10/06/2016 e n. G08876 del 23/06/2017 con le quali sono stati apportati taluni adeguamenti e revisioni ai documenti suddetti, in applicazione dei quali si è provveduto all’implementazione del Business Plan On Line (BPOL) disponibile sulla piattaforma

della Rete Rurale Nazionale ed il cui utilizzo è obbligatorio per l'adesione ai regimi di aiuto attivati con la misura in argomento;

VISTA la Determinazione n. G09774 del 17/07/2019 avente ad oggetto: "Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 133 del 28 marzo 2017. Modifiche e integrazioni";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G14337 del 09/11/2018, avente ad oggetto: "Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio. Conferimento dell'incarico di Responsabile delle Misure/Sottomisure/Tipologie di operazioni gestite dalla Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. Modifica dell'Atto di Organizzazione n. G11470 del 10/10/2016 e s.m.i.";

TENUTO CONTO che i regimi di aiuto previsti nell'ambito delle varie misure del PSR 2014/2020 del Lazio sono attivati con specifici bandi pubblici con i quali sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di aiuto e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l'erogazione degli aiuti concessi;

VISTO il bando pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale n. G17307 del 20/12/2018, con la quale si è proceduto alla seconda attivazione della Misura 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori" – Tipologia di operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori" del PSR 2014/2020 del Lazio (Identificativo SIAN 21721), ed avviata la raccolta delle domande di sostegno da parte delle ditte richiedenti;

VISTE le note circolari predisposte dal responsabile di misura ed adottate dall'AdG con le quali sono state forniti chiarimenti e talune indicazioni operative per l'attuazione della Misura 6.1, in piena coerenza con il quadro normativo comunitario ed anche a seguito delle disposizioni e delle indicazioni operative rese note dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA e dai Servizi Comunitari;

CONSIDERATO che la sopra citata Deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 28/03/2017 stabilisce, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, i criteri ed i principi generali per l'applicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) nei casi di inadempienza da parte del beneficiario e le modalità di calcolo delle riduzioni per il mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione, pena la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso;

CONSIDERATO che con il richiamato documento di cui alla DGR n. 133/2017 si è provveduto a:

- stabilire i principi generali per l'applicazione delle riduzioni/esclusioni qualora nel corso di un controllo sia riscontrata una inadempienza;

- individuare le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure;
- definire le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione;
- rinviare a successivi atti, da adottare dal Direttore regionale su proposta del competente Responsabile regionale di misura/sottomisura/tipologia di operazione, l'individuazione delle sanzioni da applicare a seguito di inadempienze di impegni od obblighi specifici delle tipologie di operazione di pertinenza.

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G16774 del 05/12/2017 avente per oggetto: Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio 2014-2020. Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” SISTEMA DEI CONTROLLI. DEFINIZIONE DELLE SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI, che in allegato riporta il documento “Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall'aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario”, con il quale sono stabilite, specificatamente per la misura/sottomisura/tipologia di operazione in argomento, le sanzioni, in termini di riduzioni o esclusione dall'aiuto, in caso di inadempienza da parte del giovane agricoltore agli obblighi/impegni che lo stesso ha assunto con la concessione del premio di primo insediamento, nonché le modalità e le tipologie di controllo per la verifica del rispetto degli impegni/obblighi e le relative modalità di calcolo in applicazione delle quali procedere alla decurtazione dell'aiuto spettante;

CONSIDERATO che il sistema delle riduzioni/esclusioni per inadempienze da parte del giovane agricoltore, definito con le disposizioni recate dalla Determinazione dirigenziale n. G16774 del 05/12/2017, deve essere aggiornato in base alle modifiche apportate al sistema di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) di cui all'articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed in linea con gli Impegni, Condizioni di ammissibilità e Obblighi (ICO) stabiliti per le domande di sostegno e di pagamento;

VISTO il documento “Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall'aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario” nell'ambito attuativo della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

RITENUTO di approvare il “Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall'aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario” nell'ambito attuativo della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

RITENUTO, infine, di stabilire che eventuali modifiche e integrazioni alle disposizioni emanate con la presente determinazione vengano effettuate con provvedimento del Direttore regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, tenuto conto che potranno intervenire modifiche o integrazioni della normativa comunitaria e nazionale oppure modifiche al PSR od ai nuovi bandi pubblici attuativi della misura 06, nonché a seguito degli esiti di eventuali audit da parte degli organismi di controllo europei.

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare il “Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall’aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario” nell’ambito attuativo della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di stabilire che eventuali modifiche e integrazioni alle disposizioni emanate con la presente Determinazione vengano effettuate con provvedimento del Direttore regionale agricoltura promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, tenuto conto che potranno intervenire modifiche o integrazioni della normativa comunitaria e nazionale oppure modifiche al PSR od ai nuovi bandi pubblici attuativi della Misura 06, nonché a seguito degli esiti di eventuali audit da parte degli organismi di controllo europei.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it. e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro LASAGNA

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
AMBIENTE E RISORSE NATURALI
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL
CIBO, CACCIA E PESCA



MISURA 06 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”*
(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 6.1 *“Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”*

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.1.1 *“Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”*

BANDO PUBBLICO DD n. G17037/2018

REGG. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014
DM n. 2490/2017 e DGR n. 133/2017

**SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED
ESCLUSIONI DALL’AIUTO. SANZIONI PER
INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO**

1. Premessa.

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 1867 del 18-01-2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che ha abrogato il D.M. 2490/2017, di pari oggetto.

Le suddette disposizioni sono state prima recepite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 e successivamente modificate ed integrate dalla Determinazione Dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019 della quale in particolare rileva l'allegato 1 "*Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento" e l'allegato 2 "Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture"*.

Il presente sistema dei controlli si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, così come individuate all'art. 2, comma 1, delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di generali" approvate con la DGR n. 147/2016.

Ancor più in particolare le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla **Misura 6 - Sottomisura 6.1 – Tipologia di Operazione 6.1.1** "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" - bando pubblico attivato con la DD n. G17037 del 20/12/2018 - del PSR 2014/2020 del Lazio, per la corresponsione dei premi di primo insediamento a favore di giovani agricoltori.

Le riduzioni/esclusioni dell'aiuto possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli *Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (IC)* stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione e pertanto anche per la Misura 6.1.1, sono identificati come singoli IC all'interno dell'applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. I bandi pubblici per l'adesione ai vari regimi di aiuti sono definiti a livello di "tipologia di operazione" e in conseguenza, per l'ambito applicativo del presente documento, rispondono alla seguente classificazione riportata di seguito in ordine di priorità:

1. Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
2. Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"
3. Tipologia di operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"

Per le definizioni da applicarsi ai fini del presente documento sul sistema dei controlli si rinvia a quanto già riportato nel articolo 3.1 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con la DGR n. 147/2016",

2. PRINCIPI GENERALI

Introduzione

Tutti gli impegni e gli altri obblighi relativi a ciascuna Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione devono essere preventivamente identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM con riferimento sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell'ambito del VCM, gli ICO sono individuati a livello di tipologia di operazione.

Regole per la determinazione della sanzione

Di seguito, come specificati nella richiamata DD n. G9974/2019 si richiamano alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni/esclusioni:

1. Casi di applicazione diretta della revoca totale del sostegno

- Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente se si riscontra il mancato rispetto di uno o più criteri di ammissibilità, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento.
- Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 24.1, lettera e) del D.M. 1867/2018, l'autorità competente può individuare, con propri atti, eventuali inadempienze di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano la revoca totale e il recupero del sostegno.

2. Casi di valutazione del livello di inadempienza.

- Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato, parzialmente o totalmente, se si riscontra il mancato rispetto degli impegni dal PSR e dalle relative disposizioni attuative, oppure di altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
- Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi di cui al precedente trattino, si dovrà tener conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza; la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli basso, medio o alto dei parametri di gravità, entità e durata.
- Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" (valore = 5) per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
- Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.
- Qualora sia accertata un'inadempienza "grave", il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi

come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "anno civile dell'accertamento" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, controllo in loco o ex post nell'ambito di cui è stata accertata l'inadempienza.

- Le conseguenze di cui al punto precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.
- Se viene accertata la ripetizione di un'inadempienza non "grave" che non comporta la decadenza totale del sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione, riferita all'inadempienza riscontrata, pari al doppio della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.

Verifiche connesse alla "ripetizione" dell'inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014).

1. Periodo di riferimento

- Detto periodo sarà di quattro anni solo per i controlli che saranno svolti sino al 16 novembre 2019 (es. se il 14 novembre 2019 si riscontra una violazione che determina la revoca totale, il periodo di riferimento per le verifiche della eventuale ripetizione decorre dal 15 novembre 2015).
- A partire dai controlli effettuati dal 17 novembre 2019, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 del Lazio, che ha avuto inizio il 17 novembre 2015, data di approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea: per es. nel 2021 si controlleranno comunque le eventuali inadempienze analoghe accertate a partire dal 17 novembre 2015, .

2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).

- La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione, ecc.).
- La verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione (ad es. gli obblighi connessi agli investimenti in tema di efficienza energetica non interessano tutta la misura 4 ma solo la tipologia di operazione 4.1.3; i vincoli a carico del giovane agricoltore che aderisce alla 6.1.1. non si estendono all'intera misura 6).

Quando applicare le riduzioni (regola generale).

- Le riduzioni, in funzione degli impegni/obblighi che è pertinente e possibile verificare al momento del controllo, possono essere applicate in esito al controllo amministrativo della domanda di pagamento, al controllo in loco e al controllo ex-post.

Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.

- L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, come pure quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche delle misure del PSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. m. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

3. SANZIONI PREVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.

Per la presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" non sono di applicazione le sanzioni previste all'articolo 63 del Reg (UE) n. 809/2014

4. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il giovane agricoltore beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione del aiuto.

In applicazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 come da ultimo recepite dalla DD n. G9774/2019 si riporta di seguito, per la Misura 6 – Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" – Tipologia di operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" del PSR 2014/2020 del Lazio una tabella che riepiloga gli obblighi e gli impegni che il giovane agricoltore beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del premio, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento e, infine, con indicazione della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento della II° e ultima rata del premio e pertanto rientrano anche nell'ambito dei controlli ex-post

TABELLA – Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni

IMPEGNO/OBBLIGO ^(A)	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p>Attivare il Piano di Sviluppo Aziendale preventivato entro nove mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione (ICO 27595 “avviamento del piano aziendale entro 9 mesi dalla concessione dell’aiuto”).</p>	<p>Il controllo amministrativo è svolto sulla domanda di pagamento della prima rata del premio.</p> <p>La verifica che le attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale siano state attivate nei tempi previsti viene effettuata sulla base della documentazione che il giovane agricoltore deve presentare via PEC all'ADA competente per territorio. Il giovane agricoltore è tenuto a comprovare l'inizio delle attività con una formale dichiarazione di inizio lavori corredata di elementi tecnici probatori (fatture, ordini di acquisto, avvenuti pagamenti, documentazione fotografica, ecc.)</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo.</p>
<p>Procedere alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, che deve avvenire entro il termine di 36 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione (ICO 27597 “corretta attuazione del piano aziendale”)</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio.</p> <p>Viene verificato se le attività e gli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale (“business plan” e relazione tecnica) approvato sono realizzati in modo corretto e completo. Gli investimenti che il giovane agricoltore è tenuto a realizzare sono quelli previsti nel “business plan” approvato e specificati nel dettaglio nella relativa tabella “Investimenti non agevolabili” riportata nel provvedimento di concessione</p>	<p>Decadenza dell’aiuto e revoca del contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Si applica la decadenza totale con ESCLUSIONE dall’aiuto nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale non sia completato nei 36 mesi concessi per la sua realizzazione e nel caso in cui le attività e gli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale vengono complessivamente realizzati, intesi quale realizzazione fisica, per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati (TABELLA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - Investimenti non agevolabili) previsti nel piano approvato. Nel caso la percentuale di realizzazione fisica degli investimenti/interventi programmati sia superiore al 70% ma minore del 90% si applica una decadenza parziale dall’aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo “Valutazione del livello di inadempienza”</p>
<p>Raggiungere il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali entro e non oltre i 36 mesi successivi alla data di notifica del presente provvedimento di concessione (ICO 27598 “possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali”)</p>	<p>Il controllo del requisito, se non già verificato nel controllo amministrativo della domanda di sostegno, è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio.</p> <p>Viene verificato, sulla base della documentazione presentata dal giovane agricoltore (titolo di studio, attestato di frequenza a corsi professionali,</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi .</p>

	<p>iscrizione e versamenti INPS, ecc.), il rispetto del requisito relativo al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, come definito nel bando pubblico (DD. G17037/2018 articolo 4, punto 2)</p>	
<p>Acquisizione da parte del giovane agricoltore del titolo di "agricoltore attivo" (art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013) entro 18 mesi dalla data di insediamento, acquisendone il relativo titolo (ICO 27600 "essere un agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento")</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p> <p>Per la verifica del possesso del requisito si tiene conto dell'iscrizione della qualifica di "agricoltore attivo" nel fascicolo unico aziendale del beneficiario</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi .</p>
<p>Il giovane agricoltore deve ottenere l'iscrizione definitiva all'INPS entro e non oltre i 36 mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento (ICO 27601 "completamento iscrizione INPS")</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio.</p> <p>Viene verificata, presso l'ente previdenziale, l'effettiva ed avvenuta iscrizione all'INPS da parte del giovane agricoltore</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi .</p>
<p>Il giovane agricoltore deve essere in possesso, entro 36 (trentasei) mesi successivi alla notifica del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento, dei requisiti previsti dall'articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii e di essere nelle condizioni di ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD); (ICO 27602 "acquisizione della qualifica di IAP di cui al D.LGS 99/2004 e ss.mm.ii.")</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p> <p>Il requisito viene verificato con l'attestazione della qualifica di IAP/CD rilasciata dal comune capofila o, in alternativa, attraverso l'esame della documentazione attestante il possesso del requisito. Ai fini della dimostrazione del requisito ed in particolare per la verifica della prevalenza del reddito agricolo possono essere presentati e presi in conto i redditi prodotti in un esercizio finanziario. Per il requisito del tempo si fa riferimento alle tabelle ettaro coltura di cui alla DGR 506/2008, parametrize alle colture presenti in azienda, come dettagliate nel piano di coltivazione aziendale, al momento della presentazione della domanda di saldo.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi .</p>
<p>Mantenere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. (ICO 27608 "disponibilità della azienda ove avviene l'insediamento per un periodo</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p> <p>Per le superfici (SAU) disponibili per un periodo inferiore a quello minimo previsto dei 7 anni il controllo viene</p>	<p>Decadenza dell'aiuto e revoca del contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Nel caso in cui l'azienda ove è avvenuto l'insediamento subisca, nel periodo di impegno, una riduzione della SAU rispetto a quella iniziale maggiore del 40% o nel caso in cui la superficie che residua ha una PLS,</p>

<p>minimo di 7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto”)</p>	<p>effettuato con la verifica della consistenza territoriale aziendale effettuata sulla base delle schede di validazione del fascicolo unico aziendale che il giovane agricoltore è tenuto obbligatoriamente a presentare annualmente.</p> <p>Per la verifica relativa alle dimensioni aziendali si fa riferimento alla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale al momento del controllo.</p>	<p>come calcolata al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificata in fase di ammissibilità, inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000 per le zone montane) ed inoltre, se dette inadempienze perdurano da oltre un anno a decorrere dal momento in cui viene accertata l'inadempienza a quello del controllo, si applica la decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Nel caso la riduzione sia inferiore al 40% e la superficie residua garantisce comunque una PLS maggiore a quella prevista quale requisito di ingresso o dette inadempienze siano accertate per un periodo inferiore ad un anno, si applica una decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo "Valutazione del livello di inadempienza".</p> <p>La mancata presentazione annuale delle schede di validazione del fascicolo aziendale, nei casi ove ricorre tale obbligo, comporta una decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 4.1 "Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza.</p>
<p>9. Il giovane agricoltore deve rispettare l'obbligo, in qualità di "capo unico" dell'azienda, di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione (ICO 27606 "insediamento come capo azienda"), (ICO 27607 "il giovane agricoltore deve rispettare l'obbligo di condurre l'azienda per un periodo pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere l'aiuto"). Ai fini della dimostrazione del rispetto dell'impegno assunto il giovane agricoltore, per il periodo di vincolo (5 anni), deve mantenere un fascicolo aziendale ed una partita IVA</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito, compatibilmente con il periodo di impegno, viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificato che il giovane agricoltore, per il periodo di vincolo (5 anni), sia in possesso di un fascicolo aziendale ed una partita IVA attivi e che, inoltre, mantenga il titolo di agricoltore attivo ed il possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di IAP/CD;</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi .</p>

<p>attivi ed, inoltre, deve mantenere il titolo di agricoltore attivo ed il possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di IAP/CD;</p>		
<p>Garantire, nel caso in cui l'insediamento sia avvenuto in una società di persone o capitali o in una cooperativa, per l'intero periodo di impegno ovvero per i 5 (cinque) anni successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione, un controllo efficace in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari della società (ICO 27610 "mantenimento delle condizioni relative al controllo e alla gestione in ambito societario previste per l'accesso alla misura").</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito, compatibilmente con il periodo di impegno, viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche relative all'obbligo vengono effettuate, al momento del controllo, accertando la sussistenza del requisito sulla base delle disposizioni recate dal bando pubblico (DD n. G03872/2016) l'articolo 4 – punto 8).</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi .</p>
<p>Far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale (ADA competente) che ha rilasciato il presente provvedimento, entro 15 giorni dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. (ICO 27594 "sottoscrizione dell'Atto di Concessione");</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento della prima rata del premio.</p> <p>Viene verificato il formale inoltro della PEC e l'avvenuta consegna all'ADA competente e la sottoscrizione del provvedimento di concessione</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 e del bando pubblico (DD n. G17037/2018) in caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l'ADA competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro i 15 giorni successivi alla data di notifica della diffida. La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.</p>
<p>Consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni (ICO 27659 Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire ed autorizzare lo svolgimento del controllo</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi .</p>
<p>Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio (ICO 27659 "Rendere disponibili,</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste dall'Amministrazione</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del 5% del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 4.1 "Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza"</p> <p>In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto</p>

<p>qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio”).</p>		<p>del termine stabilito dall’Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall’Autorità di gestione, per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell’operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida alla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l’applicazione di una riduzione del 5% del premio.</p>
<p><i>Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l’insediamento in azienda e per la realizzazione delle interventi e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale approvato con il presente provvedimento di concessione (ICO 27660 “Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l’insediamento in azienda e per la realizzazione delle interventi e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale approvato con il presente provvedimento di concessione”).</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.</p> <p>Viene verificato se il giovane agricoltore ha percepito altri aiuti per le medesime iniziative realizzate nell’ambito del piano di sviluppo aziendale.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi .</p>
<p><i>Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico DD n. G17307 del 20/12/2018) (ICO 27662 “Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità”).</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio.</p> <p>Vengono verificate in situ il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità</p>	<p>Decadenza parziale dall’aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 4.1 “Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza”. Come stabilito dalla DGR 133/2017 l’accertamento dell’inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, intesa quale sospensione all’autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione, in caso contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del premio</p>
<p><i>Presentare la domanda di pagamento a saldo ovvero della</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento della seconda rata del</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione delle</p>

<p>seconda rata del premio entro e non oltre il termine dei 36 mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione. (ICO 27663 “Presentare la domanda di pagamento a saldo ovvero della seconda rata del premio entro e non oltre il termine dei 36 mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione”).</p>	<p>premio. Viene verificata, sul sistema SIAN, la presentazione della domanda di pagamento della seconda rata del premio</p>	<p>somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale (ICO 27661 “Comunicare, pena la decadenza dall'aiuto, le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale”).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo “Valutazione del livello di inadempienza”</p>

^(^) L'impegno/obbligo, come anche le disposizioni operative per garantirne il pieno adempimento, sono dettagliati nel bando pubblico e nel formale provvedimento di concessione del contributo

4.1 RIDUZIONI DEL PREMIO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la **riduzione** del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per una più puntuale e dettagliata definizione dell'impegno/obbligo si rinvia a quanto già specificato nella precedente Tabella “Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni” e nel provvedimento di concessione del contributo:

IMPEGNO: *procedere alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, che deve avvenire entro il termine di 36 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione (ICO 27597 “Corretta attuazione del Piano Aziendale”)*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati (realizzazione fisica) per una quota compresa tra 80,1% e 90% del costo totale degli investimenti programmati	Non si applica
Medio (3)	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati per una quota compresa tra il 70,1% e 80% del costo totale degli investimenti programmati	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati (realizzazione fisica) per una quota compresa tra il 70,1% e 80% del costo totale degli investimenti programmati	Non si applica

Alto (5)	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati (realizzazione fisica) per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati
-----------------	--	---	--

- **IMPEGNO:** *mantenere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. (ICO 27608 "Disponibilità della azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto")*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 10% e il >25%	Non si applica
Medio (3)	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 25,1% e il 40%	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 25,1% e il 40%	Non si applica
Alto (5)	Riduzione della SAU aziendale >40% o azienda con superficie residua con PLS inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000,00 per le zone montane)	Riduzione della SAU aziendale >40% o azienda con superficie residua con PLS inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000,00 per le zone montane)	Mancato rispetto dell'obbligo di mantenere la disponibilità dell'azienda per un periodo maggiore di un anno, rispetto la momento del controllo

- **IMPEGNO:** *Mancata presentazione delle schede di validazione (ICO 27608 "Disponibilità della azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto")*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Mancata presentazione delle schede per un anno
Medio (3)	Mancata presentazione delle schede di valutazione	Mancata presentazione delle schede di valutazione	Mancata presentazione delle schede per più di tre anni

Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
-----------------	----------------	----------------	----------------

- **OBBLIGO:** *Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio (ICO 27659* Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio).

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Medio (3)	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

- **OBBLIGO:** *Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico) (ICO 27662* Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità)

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

- **OBBLIGO:** *Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale (ICO 27661*
Comunicare, pena la decadenza dall'aiuto, le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale)

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

4.2 MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

Nella tabella “*Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni*” di cui al precedente capitolo 4, sono stati individuati e descritti gli impegni ed obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare con indicazione della sanzione, riduzione o esclusione dall’aiuto, nel caso di inadempienza.

Nel capitolo 4.1 “*Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza*” sono stati individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del premio, con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per detti impegni/obblighi l’inadempienza non comporta la decadenza totale con esclusione dall’aiuto, bensì una riduzione del sostegno calcolata in funzione del livello di inadempienza (basso = 1; medio =3; alto =5), in termini di gravità, entità e durata, nel rispetto della matrice (griglia) definita per ciascun impegno/obbligo.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell’inadempienza agli impegni ed altri obblighi sopra descritti, si dovrà tener conto della **gravità**, dell’**entità**, della **durata** e della **ripetizione** dell’inadempienza. Come già esplicitato nella richiamata DGR 133/2017, **la gravità** dell’inadempienza dipende in particolare dalle conseguenze che l’inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all’obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, **l’entità** dipende dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme, mentre la **durata** è collegata al periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza. La valutazione del livello di inadempienza e la relativa quantificazione della riduzione in termini sanzionatori, risponde ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno, pertanto, sono stati individuati degli indicatori al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell’inadempienza in termini di gravità, entità e durata, posti tra loro in relazione nella matrice: livello di inadempienza – indicatore corrispondente – criterio (gravità, entità e durata).

Nel caso in cui l’importo cumulato delle sanzioni relative ad inadempienze che comportano riduzioni dell’aiuto superiori all’importo della domanda di pagamento si procede, oltreché al

mancato pagamento dell'importo richiesto, anche al recupero delle somme in eccesso per un importo pari alla differenza tra le sanzioni cumulate e l'importo del pagamento finale, maggiorate degli interessi

In sede di controllo, il soggetto incaricato provvede, per ogni inadempienza riscontrata, alla quantificazione dei tre indicatori di verifica sulla base della 'matrice' suddetta. Qualora sia accertata un'**inadempienza di livello "Alto" (valore = 5) per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno** per la misura/sottomisura/tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni/obblighi non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Per il calcolo della media si fa riferimento al numero complessivo degli indicatori e pertanto la media si calcola sempre dividendo il punteggio ottenuto per il fattore 3. Al punteggio medio, così ricavato, si abbineranno le corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$4,00 \leq x < 5,00$	10%

Pertanto in caso di applicazione di riduzioni del premio calcolate secondo le modalità suddette si procede alla rimodulazione del premio tenendo conto che il montante di riferimento al quale rapportare la riduzione percentuale (3%-5%-10%) è sempre il contributo pubblico totale (premio) concesso e non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento. Pertanto nel caso della presente misura/sottomisura/tipologia di operazione la riduzione percentuale va sempre riferita al valore di 70.000 euro.

Il calcolo della riduzione, calcolata in percentuale, e la relativa decurtazione dell'aiuto viene sempre effettuata in sede di valutazione istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale (II° rata del premio).

Esempio:

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento della seconda rata del premio, nel caso specifico per un contributo di 21.000 euro, relativamente al premio di 70.000 euro complessivi. A tale ultimo importo si applicheranno le eventuali riduzioni a seguito di inadempienze non gravi, ovvero quelle che non comportano la decadenza totale con l'esclusione dall'aiuto.

Supponiamo che sia stata riscontrata una inadempienza non grave per l'impegno relativo a "mantenere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno". per la quale i previsti indici di verifica siano stati valutati come indicato nella seguente tabella:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
-------------------------	---------	--------	--------

Basso (1)			
Medio (3)	3	3	
Alto (5)			5

Si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata: $x = (3+3+5)/3 = 3,66$ che viene arrotondato a 3,6.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo: $3,00 \leq x < 4,00$, che corrisponde ad una riduzione pari al 5 % dell'importo ammissibile al contributo.

L'importo del contributo che è possibile liquidare (CL) è così calcolato:

$CL = 70.000 - (70.000 * 5\%) = 70.000 - 3.500 = 66.500$ e pertanto con la domanda di pagamento della seconda rata del premio potranno essere corrisposti al giovane agricoltore 17.500 euro a fronte dei 21.000 richiesti.